

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1866 del 15/06/2016
Oggetto	AUA - DITTA FERIOLI GIANNI E C. SNC NEL COMUNE DI CENTO - ATTO
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1881 del 14/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno quindici GIUGNO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 7342/2016

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n°59 – Ditta “Feriol i Gianni e C. s.n.c.” con sede legale ed impianto nel Comune di Cento, località Corporeno, via Nuova n. 64/1 - Protocollo istanza del S.U.A.P. del Comune di Cento n. 8056 del 18.02.2016. Autorizzazione Unica Ambientale per l’esercizio dell’attività di allevamento ittico.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 18.02.2016, trasmessa dal S.U.A.P. di Cento, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 22.02.2016 con il n. 1588, presentata dalla Ditta “Feriol i Gianni e C. s.n.c.”, nella persona di Gianni Ferioli in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale ed impianto nel Comune di Cento, località Corporeno, via Nuova n. 64/1, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l’impianto di cui sopra effettua l’attività di allevamento ittico e commercio all’ingrosso di prodotti ittici vivi;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Ditta “Feriol i Gianni e C. s.n.c.” per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico nel fosso tombato, che confluisce nel corpo idrico consorziale denominato “condotto Generale”, di acque reflue assimilate alle domestiche, rilasciata dalla Provincia con atto P.G. n. 23823 del 21.03.2012;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n°59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n°160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n°241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
- Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- L.R. n. 5/06;
- L.R. 21/2012;
- L. 447/95
- la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

- Vista la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
- la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Vista la dichiarazione del Legale Rappresentante della ditta “Feroli Gianni e C. s.n.c.”, con la quale si comunica che dal punto di vista quali-quantitativo nulla è cambiato sulla formazione e gestione dello scarico autorizzato con atto P.G. n. 23823 in data 21.03.2012;
- Vista la comunicazione di rispetto dei valori di emissione di rumore, allegata alla suddetta istanza;
- Preso atto della nota del S.U.A.P. di Cento datata 10.05.2016 (assunta al PG Arpae n. 4677 del 11.05.2016) con allegata la seguente documentazione:
 - Parere favorevole del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, espresso con nota prot. n. 5478 del 11.04.2016, allo scarico indiretto nel Condotto Generale;
 - Parere favorevole con prescrizioni allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche, espresso da ARPAE S.T. Ferrara con nota prot. n. 4048 del 27.04.2016;
 - documentazione integrativa della ditta “Feroli Gianni e C. s.n.c.”, assunta al prot. del SUAP Cento n. 23998 del 10.05.2016;
- Visto il Parere dell'Ufficio Urbanistica/Ambiente, espresso con nota prot. n. 28289 del 31.05.2016, trasmesso ad ARPAE Ferrara con nota del SUAP di Cento datata 07.06.2016 (assunta al PG di ARPAE n. 5731 del 08.06.2016), riguardante l'impatto acustico, nel quale si fa presente di non aver nulla da rilevare in ordine alla compatibilità dell'attività svolta rispetto alla classe acustica di appartenenza;
- Vista la documentazione, riguardante la planimetria della rete fognaria, trasmessa via e-mail dalla ditta “Feroli Gianni e C. s.n.c.” in data 13.06.2016;
- Vista la nota della società HERA S.p.A. prot. n. 57999 del 10.05.2016 nella quale si comunica che la capacità idraulica residua della fognatura pubblica di via Nuova non è in grado di ricevere le portate

richieste, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Cento con nota datata 10.06.2016 (assunta al PG di ARPAE n. 5912 del 13.06.2016);

- Preso atto dalla relazione tecnica della ditta “Ferioli Gianni e C. s.n.c.” che la potenzialità dello scarico è di 62,5 A.E.;
- Considerato che per le caratteristiche tecniche, indicate nella documentazione allegata alla suddetta istanza, le acque sono assimilate alle acque reflue domestiche in base ai criteri dell’art. 101 della D.Lgs. 152/06, ma per la gestione dello scarico ed il volume scaricato si ritiene opportuno prescrivere il rispetto di tutti i parametri della Tab. 3 colonna acque superficiali dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;
- Ritenuto, sulla base dell’istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all’Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Cento alla Ditta "Ferioli Gianni e C. s.n.c.", nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di Cento, località Corporeno, via Nuova n. 64/1, codice fiscale e PIVA n. 00918440389 per l'esercizio dell'attività di allevamento ittico.

1. Il presente atto comprende il seguente titolo abilitativo ambientale:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (art. 124)	ARPAE

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato è quello contrassegnato con la lettera "S" ed indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" - RF.
2. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 nel pozzetto di ispezione e campionamento, indicato nella planimetria di cui al precedente punto 1.
3. Devono essere rispettate le condizioni previste dall'art. 101 comma 7 lettera d) del D.Lgs. 152/06.
4. Le acque reflue dei vasconi in terra devono essere sversate in un pozzetto posto a monte del pozzetto di campionamento e non nello stesso.

5. E` fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
6. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
7. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti.
8. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per gli accertamenti.
9. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.
10. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Cento una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Cento.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Cento e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Cento, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, al Settore Lavori Pubblici e Assetto del Territorio

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Cento.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.